

La modifica dell'art. 107, comma 1, del regolamento del Senato riguardo al computo della maggioranza semplice*

di Patrizia Vipiana**
(30 aprile 2018)

Sommario: 1. La nuova disciplina della base di calcolo della maggioranza semplice: una puntuale, ma significativa modifica del regolamento del Senato - 2. Il confronto tra la precedente disciplina del computo della maggioranza semplice al Senato e la disciplina del medesimo computo alla Camera: la diversa considerazione degli astenuti - 3. L'avvenuto superamento della difformità normativa del regolamento del Senato rispetto a quello della Camera

1. La nuova disciplina della base di calcolo della maggioranza semplice: una puntuale, ma significativa modifica del regolamento del Senato

Fra le numerosissime modifiche apportate nel regolamento del Senato dalla delibera del 20 dicembre 2017 di tale Assemblea parlamentare¹, può sembrare di scarso rilievo (in quanto contenuta in un breve disposto) la modifica del primo periodo dell'art. 107, comma 1, reg. Sen. riguardo alla disciplina del computo della maggioranza semplice per adottare le deliberazioni², mentre viene fatta salva la previsione di casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Il testo novellato stabilisce: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti... Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario»; invece, come è noto, il testo previgente del medesimo disposto recitava: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione»³ ed è sempre stato inteso come includente gli astenuti tra i senatori partecipanti alle votazioni.

La modifica dell'art. 107, comma 1, del regolamento del Senato è invece molto rilevante perché elimina la diversità di disciplina tra il testo previgente di tale disposizione e l'art. 48, commi 1 e 2, del regolamento della Camera, in base a cui le deliberazioni dell'Assemblea e delle commissioni «sono adottate a maggioranza dei presenti», salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale, e «sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario»; infatti la nuova formulazione dell'art. 107, comma 1, reg. Sen. è quasi identica a quella dell'art. 48, commi 1 e 2, reg. Cam.⁴: tale modifica è annoverabile

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ La delibera, recante «Riforma organica del Regolamento del Senato» (ad indicare che si tratta non di una somma di modifiche sconnesse, ma di un intervento volto a ridisciplinare compiutamente le tematiche considerate: gruppi parlamentari, commissioni permanenti nonché semplificazione e razionalizzazione dei lavori), è stata pubblicata sulla *G. U. serie gen.* 19 gennaio 2018, n. 15: in base all'art. 6 della delibera, le modifiche da essa previste sono entrate in vigore dalla XVIII legislatura.

² Nel prosieguo si farà esclusivo riferimento alle regole (diverse per Senato e Camera) riguardanti le deliberazioni, mentre per le elezioni – ossia le votazioni finalizzate ad eleggere organi – vigono regole simili nelle due Assemblee parlamentari; ad es. sull'elezione dei rispettivi Presidenti cfr. art. 4 reg. Sen. (dal terzo scrutinio maggioranza assoluta dei voti dei presenti «computando tra i voti anche le schede bianche») e art. 4 reg. Cam. (dal secondo scrutinio maggioranza di due terzi dei voti e dopo il terzo scrutinio maggioranza assoluta dei voti «computando tra i voti anche le schede bianche»); siccome si tratta di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche sono equiparabili alle astensioni. Sulla differenza tra votazioni deliberative, cui si riferisce l'art. 64 Cost., e votazioni elettive v. ad es. L. GIANNITI – N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 164.

³ I due disposti sono stati riportati testualmente per facilitare il confronto tra la nuova e la vecchia disciplina: la modifica dell'art. 107, comma 1, reg. Sen. è contenuta nell'art. 3 (relativo alla razionalizzazione dei lavori parlamentari), comma 1, lett. s), n. 1 della delibera 20 dicembre 2017.

⁴ L'unica differenza consiste nel fatto che l'(attuale) art. 107 reg. Sen. si riferisce genericamente alle deliberazioni del Senato (senza precisare se si tratta delle delibere solo dell'Assemblea o anche delle

tra le innovazioni contenute nella delibera del dicembre 2017 che tendono ad «avvicinare la disciplina del Senato a quella della Camera»⁵.

Pur disciplinando lo stesso aspetto cioè la base di calcolo della maggioranza semplice, il testo vigente dell'art. 107 reg. Sen. nonché l'art. 48 reg. Cam. differiscono dal testo previgente del suddetto art. 107 riguardo alla considerazione dei parlamentari che si astengono⁶: i due disposti regolamentari in vigore computano la suddetta maggioranza con riguardo ai voti favorevoli e contrari, cioè non considerano gli astenuti; invece il previgente disposto del regolamento del Senato calcolava la metà più uno sull'insieme dei senatori partecipanti alla votazione ossia sul totale dei favorevoli, contrari e astenuti (considerando l'astensione un modo di partecipare al voto), con la conseguenza che questi ultimi venivano di fatto sommati ai contrari, per cui i senatori che volevano esprimere un orientamento astensionista dovevano non già entrare in aula e astenersi al momento di votare (astensione nel voto), ma allontanarsi dall'aula (astensione dal voto).

La disciplina del vecchio art. 107 reg. Sen. e quella contenuta nell'art. 48 reg. Cam. ed ora nel nuovo art. 107 reg. Sen. configurano due diverse specificazioni del disposto costituzionale sul *quorum* funzionale ossia dell'art. 64, terzo comma, Cost. in base a cui le delibere parlamentari «sono adottate a maggioranza dei presenti»⁷: delle due discipline, quella valevole nel Senato (equiparando sostanzialmente gli astenuti ai contrari) ostacola – o meglio, ostacolava – l'adozione delle delibere, invece la disciplina applicabile alla Camera (considerando solo i voti favorevoli e contrari ossia escludendo gli astenuti) facilita tale adozione⁸.

2. Il confronto tra la precedente disciplina del computo della maggioranza semplice al Senato e la disciplina del medesimo computo alla Camera: la diversa valutazione degli astenuti

Preliminarmente alla valutazione della recente modifica del regolamento del Senato, occorre tratteggiare la disciplina del computo della maggioranza semplice nell'originario art. 107 reg. Sen. e nell'art. 48 reg. Cam., i quali adottano due diverse basi di calcolo per computare la metà più uno dei presenti.

Commissioni), mentre l'art. 48 reg. Cam. specifica che la disciplina ivi dettata vale per le delibere sia dell'Assemblea sia delle commissioni.

⁵ Ved. N. LUPO, *La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura*, 5 gennaio 2018, in www.forumcostituzionale.it, p. 2.

⁶ Sulla tematica dell'astensione è sempre attuale lo scritto di G. JELLINEK, *Forme di votazione negativa*, in *Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranalletti*, vol. II, Cedam, Padova, 1931, p. 65 ss.

⁷ Invece l'art. 54 dello Statuto albertino sanciva: «Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti». In *Assemblea Costituente (La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Camera dei deputati - Segretariato generale, Roma, 1970) la Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione propose – in linea con la disciplina statutaria – la formula «maggioranza dei votanti» nella seduta del 24 ottobre 1946 e la formula «maggioranza dei voti» nella seduta del 20 dicembre 1946 (*ivi*, vol VII, rispettivamente p. 1236 e p. 1610); poi però l'Assemblea nella seduta antimeridiana del 10 ottobre 1947 votò il testo contenente la formula «maggioranza dei presenti» (*ivi*, vol. IV, p. 3194).

⁸ Come emerge dal seguente esempio (alcuni vocaboli sono scritti in corsivo per sottolineare la differenza): se si suppone che un'Assemblea abbia 120 membri, che al momento della votazione siano in aula 100 membri (quindi è assicurato il numero legale, che risulta metà più uno dei componenti cioè 61) e che i risultati siano: *favorevoli* 45, *contrari* 35, *astenuti* 20, potrebbero verificarsi due opposti scenari:

– qualora si applicasse la disciplina che vigeva al Senato prima della recente modifica, la *delibera* risulterebbe *respinta* perché la *maggioranza semplice* sarebbe 51 cioè la metà più uno di 100 (45 più 35 più 20);

– qualora invece si applicasse la disciplina ora vigente in entrambe le Camere, la *delibera* risulterebbe *approvata* perché la *maggioranza semplice* sarebbe 41 ossia la metà più uno di 80 (45 più 35).

Il regolamento del Senato del 1971 (che succedette al regolamento del 1948, approvato per dotare tale Assemblea di una disciplina in linea con la Costituzione, il quale all'art. 84, primo comma, aveva previsto che le delibere fossero adottate a maggioranza dei senatori partecipanti alla votazione) nell'art. 107 – prima che fosse modificato alla fine dell'anno scorso – conteneva una disciplina rigorosa del computo della maggioranza semplice, perché interpretava i parlamentari “presenti” di cui all'art. 64, terzo comma, Cost. come senatori che partecipassero alla votazione: invero, in linea generale, partecipa ad una votazione di un organo collegiale chi vota a favore, chi vota contro e chi si astiene ossia anche gli astenuti sono presenti in aula. Questa interpretazione sembra più conforme al suddetto disposto costituzionale⁹, che cita due volte l'aggettivo poc'anzi menzionato tra virgolette: una volta riferito al *quorum* strutturale (le deliberazioni sono valide se è «presente» la maggioranza dei componenti dell'Assemblea), l'altra riferito al *quorum* funzionale (le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei «presenti»); siccome ovviamente nel medesimo disposto il suddetto aggettivo deve avere lo stesso valore, consegue che gli astenuti, se sono computati per il raggiungimento del numero legale, dovrebbero venire compresi anche nel novero dei parlamentari su cui è calcolata la maggioranza semplice¹⁰.

La previsione dell'(originario) art. 107 reg. Sen., in quanto rigorosa, rendeva difficile l'adozione delle delibere ed invero i senatori che volessero votare non a favore, ma neanche contro una delibera dovevano – anziché dichiarare di astenersi – uscire dall'aula cioè risultare assenti: peraltro ciò accadeva nella misura in cui l'uscita non intaccasse il numero legale, altrimenti venivano fatti rientrare i senatori necessari a garantire quest'ultimo¹¹.

Il regolamento della Camera del 1971 (succeduto a quello del 1948 che, riprendendo con modifiche il regolamento della Camera in vigore nel 1922 cioè all'avvento del fascismo, all'art. 102 aveva distinto i votanti dagli astenuti, sulla scia della disciplina e della prassi statutaria) nell'art. 48 contiene una disciplina non precisa del computo della maggioranza semplice, poiché interpreta i parlamentari «presenti» di cui all'art. 64 Cost. come deputati che esprimono voto favorevole o contrario, escludendo quindi gli astenuti: questa interpretazione è stata criticata poiché gli astenuti sono presenti in aula, anche se non esprimono un voto in positivo o in negativo¹².

La previsione dell'art. 48 reg. Cam., proprio perché meno rigorosa di quella (allora) vigente al Senato, ha permesso e permette di approvare deliberazioni anche senza una maggioranza di voti favorevoli rispetto al totale dei presenti in aula: ciò è avvenuto

⁹ Così S. TOSI – A. MANNINO, *Diritto parlamentare*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 125: «Il regolamento del Senato si conforma pienamente alla norma costituzionale» e S. M. CICONETTI, *Diritto parlamentare*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 104: «il numero dei partecipanti alla votazione, inteso come comprensivo anche di coloro che dichiarano di astenersi, in concreto coincide con il numero dei presenti».

¹⁰ In senso favorevole al regolamento del Senato, considerando il duplice *quorum* previsto dall'art. 64 Cost. T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. DE CARO – V. LIPPOLIS – R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 202: «come solo la maggioranza del *plenum* è in grado di impegnare la volontà degli assenti, così solo la maggioranza dei partecipanti alla votazione (i presenti, appunto) può impegnare il volere anche di coloro che ... non consentono» all'adozione di una delibera; v. anche p. 203: bisogna tener conto «della... volontà silenziosa» di chi si astiene «insieme a quella di chi esprime un voto di rifiuto».

¹¹ Sul punto V. DI CIULO – L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 298 e A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 217; l'astensione dal voto ovvero assenza mira a non far raggiungere il *quorum* strutturale, mentre il voto di astensione ossia dichiarazione di astenersi fa raggiungere il suddetto *quorum*.

¹² Secondo S. TOSI – A. MANNINO, *Diritto parlamentare*, cit., p. 125, l'art. 48 reg. Cam. configura «una oggettiva violazione dell'art. 64 cost.» e similmente si esprime R. MORETTI, *Note sul voto di astensione dei parlamentari*, in *Foro it.* 1984, I, c. 1194; invece A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., p. 216 ritiene che l'art. 48 reg. Cam. si giustifica in base a «considerazioni sistematiche» ossia alla luce del nesso tra la deliberazione parlamentare disciplinata dall'art. 64 Cost. e la deliberazione popolare regolata dall'art. 75 Cost.: «l'art. 75 Cost. parla di “voti validamente espressi”... l'astensione non è un voto “espresso”, anzi è un non-voto».

nell'esercizio sia della funzione legislativa, sia della funzione di controllo politico sul Governo.

Riguardo alla funzione legislativa, la suddetta eventualità si è verificata nel caso, molto noto perché è stato portato al giudizio della Corte costituzionale (come s'illustrerà nell'immediato prosieguo), dell'approvazione della l. n. 865/1971 sull'edilizia residenziale pubblica: il testo di essa era stato approvato dalla Camera con un numero di voti superiore ai contrari, ma molto inferiore alla metà più uno dei presenti¹³.

Riguardo alla funzione di controllo, la suddetta eventualità può verificarsi durante il voto sia su mozioni di fiducia iniziale al Governo, sia su mozioni di sfiducia ad esso, sia su testi riguardo ai quali il Governo abbia posto la questione di fiducia: in particolare riguardo al voto su mozione di fiducia, è emblematico il caso del terzo governo Andreotti che in data 11 agosto 1976 ottenne un numero di voti favorevoli superiore ai contrari, ma molto inferiore non solo alla metà più uno dei presenti, ma anche al numero degli astenuti, tanto che esso fu denominato "Governo della non sfiducia" o "Governo delle astensioni"¹⁴.

Sulla difformità fra le discipline del computo della maggioranza semplice contenute nell'(originario) art. 107 reg. Sen. e nell'art. 48 reg. Cam. si è pronunciata la Corte costituzionale con sent. n. 78/1984, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità della (più sopra menzionata) l. n. 865/1971 in riferimento all'art. 64, terzo comma, Cost.: secondo la Corte entrambi i modi per determinare la base di calcolo della suddetta maggioranza sono interpretazioni diverse, ma ammissibili del disposto costituzionale citato, che derivano dall'autonomia regolamentare delle Camere, per cui ciascuna delle due Assemblee parlamentari «nella sua discrezionale valutazione» può scegliere il modo che intenda seguire¹⁵.

Tale sentenza è stata pesantemente criticata dalla dottrina secondo cui la Corte, riconoscendo ai regolamenti parlamentari un potere esclusivo di interpretazione della Costituzione, ha evitato di chiarire se fosse conforme a quest'ultima l'art. 48 reg. Cam. o l'art. 107 reg. Sen. ovvero non ha risolto il quesito di costituzionalità che era stato portato al suo giudizio¹⁶; si è parlato di «pericolosa ambiguità» della sentenza in parola, che tende

¹³ Come riportato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, il testo di legge in esame fu approvato dalla Camera perché su 473 deputati presenti, 198 votarono a favore, 191 votarono contro e 154 si astennero; se invece la maggioranza semplice fosse stata calcolata sui presenti, il testo per essere approvato avrebbe dovuto ricevere voti favorevoli pari alla metà più uno di 473.

¹⁴ Nella votazione alla Camera sulla fiducia al terzo Governo Andreotti su 605 deputati presenti, si ebbero 258 voti favorevoli, 44 voti contrari e ben 303 astenuti (addirittura superiori ai favorevoli, a differenza del caso esaminato nella nt. precedente), mentre se la maggioranza semplice fosse stata computata sui presenti, la mozione di fiducia avrebbe dovuto ricevere voti favorevoli pari alla metà più uno di 605: dall'esempio numerico si evince come questo prospettato quorum avrebbe coinciso con il numero effettivo degli astenuti, il che giustifica la denominazione "Governo delle astensioni"; l'altra espressione "Governo della non sfiducia" evidenzia come il voto al terzo Gabinetto Andreotti fosse in contrasto con l'art. 94 Cost., il quale stabilisce che il Governo deve avere la "fiducia" delle Camere.

Su tale vicenda S. TOSI – A. MANNINO, *op. ult. cit.*, p. 126 nt. 32; ved. *ivi* e A. MANZELLA, *op. ult. cit.*, p. 217 nt. 16 per cenni ad altri due casi problematici di votazione sulla fiducia, al secondo governo Fanfani nel 1958 e al secondo governo Leone nel 1968.

¹⁵ Citazione tratta dal punto 4 del Considerato in diritto, ove la Corte afferma che da un lato «comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validità delle deliberazioni» come avviene al Senato «ovvero escluderli» come avviene alla Camera e dall'altro lato «assentarsi (al Senato)» o «dichiarare di astenersi (alla Camera)» sono manifestazioni di volontà ugualmente ammissibili.

¹⁶ Si vedano: S. M. CICONETTI, *Diritto parlamentare*, cit., p. 104 («la Corte ha... pilatescamente assolto dai dubbi di costituzionalità ambedue le disposizioni regolamentari») e p. 105 (la sentenza «non risolve ma semplicemente elude il quesito iniziale»; S. LABRIOLA, *La riserva di regolamento delle Camere parlamentari e una (pretesa) potestà speciale di interpretazione della Costituzione*, in *Giur. cost.* 1984, p. 1217 (critica il ragionamento della Corte parlando di «dubbi... che la decisione raggiunta lascia irrisolti») e R. MORETTI, *Note sul voto...*, cit., c. 1195 anche se rileva in c. 1196 come la Corte, nel pronunciare una sentenza di rigetto, abbia tenuto conto delle «enormi conseguenze pratiche che avrebbe provocato una sentenza di accoglimento, riguardo agli innumerevoli casi analoghi».

a «riconduurre alla... costituzione due regole... antitetiche... esclusione e inclusione degli astenuti nel calcolo della maggioranza»¹⁷.

Sebbene non sia stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, la difformità di disciplina continuava a risultare criticabile soprattutto nel caso in cui le due Assemblee parlamentari fossero state politicamente omogenee, poiché gli opposti risultati del voto (approvazione alla Camera e reiezione al Senato) sarebbero dipesi da una semplice regola riguardante la base di calcolo della maggioranza semplice¹⁸; già da tempo si riteneva dunque auspicabile il superamento della suddetta difformità¹⁹, ma rimaneva problematica la scelta della modalità con cui effettuarlo.

3. L'avvenuto superamento della difformità normativa del regolamento del Senato rispetto a quello della Camera

La difformità della disciplina riguardo al computo della maggioranza semplice nell'art. 107 del regolamento del Senato (prima della recente modifica) e nell'art. 48 di quello della Camera avrebbe potuto essere superata attraverso la revisione dell'uno o dell'altro.

Se in sede politica si fosse ritenuta preferibile la disciplina prevista nel vecchio art. 107 reg. Sen., perché più in linea con l'art. 64, terzo comma, della Costituzione (come sostenuto in dottrina), l'art. 48 reg. Cam. avrebbe dovuto essere modificato in modo da uniformarlo al criterio di calcolo valevole nell'altro ramo del Parlamento: una modifica in tal senso non è stata adottata, anzi erano stati presentati, ma non approvati, progetti di legge costituzionale volti a modificare l'art. 64 Cost. in modo che alla nuova disciplina di quest'ultimo risultasse conforme il criterio scelto dal regolamento della Camera²⁰; la presentazione di tali proposte di revisione peraltro dimostra come fosse avvertita la discrasia di simile criterio rispetto al disposto costituzionale.

Invece ci si è orientati nel senso di modificare l'art. 107 del regolamento del Senato: già la proposta di modifica organica di quest'ultimo comunicata dalla Giunta per il regolamento alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2012 aveva suggerito di sostituire il primo comma di tale articolo con un disposto del tenore seguente: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti... Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario», ma la proposta non era poi stata approvata dall'Assemblea²¹.

Da ultimo la riformulazione dell'art. 107, comma 1, reg. Sen. nel modo poc'anzi indicato è stata suggerita dalla Giunta per il regolamento nella proposta di modifica di quest'ultimo comunicata alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2017 e approvata dall'Assemblea il successivo 20 dicembre (ved. par. 1); la relazione illustrativa della suddetta proposta aveva messo in rilievo che la modifica prefigurata s'inseriva nella tendenza a perseguire «una maggiore armonizzazione con la disciplina prevista dal Regolamento della Camera dei deputati» e comportava che «il voto di astensione non» avrebbe più potuto essere

¹⁷ Citazioni tratte da G. G. FLORIDIA, *La validità delle deliberazioni legislative tra "ontologia" dell'astensione e disciplina costituzionale*, in *Giur. cost.* 1984, p. 1836 e 1842-3: la Corte «non accosta in parallelo due coppie di discipline su oggetti omogenei (... astensione... abbandono dell'aula), ma accosta, per così dire, "in diagonale", due discipline che regolano in modo omogeneo oggetti diversi» (p. 1843)

¹⁸ Così A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., p. 216 che aggiunge: «La questione ha una evidente gravità nonostante la sua bizzarria».

¹⁹ Cfr. A. MANZELLA, *op. loc. ult. cit.*: la difformità sul punto tra i regolamenti della Camera e del Senato è «cosa politicamente priva di senso... che avrebbe già dovuto portare alla eliminazione di una delle due interpretazioni» (il volume è del 1991).

²⁰ Ved. i progetti di revisione costituzionale presentati alla Camera citati da R. MORETTI, *Note sul voto...*, cit., c. 1193, i quali miravano ad inserire nell'art. 64, terzo comma, Cost. dopo le parole «maggioranza dei presenti» la frase «che partecipano alla votazione esprimendo voto favorevole o contrario».

²¹ Ved. Atti parlamentari del Senato XVI legislatura, doc. II n. 29, art. 30, comma 1.

«considerato come equivalente al voto contrario»²². La proposta della Giunta per il regolamento approvata dall'Assemblea ha però precisato che gli astenuti concorrono a determinare il *quorum* strutturale: infatti nell'art. 107 reg. Sen. è stato inserito un comma 2-*bis* il cui primo periodo stabilisce che ai fini della verifica del numero legale sono considerati presenti anche i senatori che esprimono un voto di astensione.

La riforma dell'art. 107 reg. Sen. è stata valutata positivamente, ma con diversità di toni: accanto a chi ha decisamente affermato che con essa «l'astensione viene restituita al suo significato peculiare di voto non contrario ma neutro e si supera uno dei pochi elementi più tradizionali, e immotivati, di diversità del nostro bicameralismo paritario», altri più pacatamente hanno messo in rilievo che la suddetta riforma ha «di mira non tanto la “più corretta” tra le soluzioni possibili, quanto piuttosto la ricerca di una maggiore omogeneità tra i due rami del Parlamento»²³.

Sul nuovo testo dell'art. 107, comma 1, reg. Sen. è però prospettabile anche una valutazione più negativa: anzitutto su di esso si possono trasferire le critiche, relative alla compatibilità con l'art. 64 della Costituzione, formulate riguardo all'art. 48 reg. Cam. ed inoltre si può sostenere che la modifica del suddetto disposto del regolamento del Senato è stata originata dalla volontà politica di agevolare il raggiungimento del *quorum* per l'approvazione delle delibere.

Conclusivamente, a mio avviso, se da un lato è apprezzabile il superamento della difformità tra i regolamenti delle Assemblee parlamentari quanto alla disciplina del computo della maggioranza semplice per adottare le deliberazioni, dall'altro lato è criticabile la modalità seguita: il regolamento del Senato è stato revisionato per uniformarlo al regolamento della Camera, mentre sarebbe risultata preferibile la modifica inversa cioè quest'ultimo avrebbe dovuto venire modificato in linea con quello, anche tenuto conto che rimane invariata la formulazione dell'art. 64 Cost.

** Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova

²² Ved. Atti parlamentari del Senato XVII legislatura, doc. Il n. 38, p. 5 da cui sono tratte le due citazioni; a p. 2 si sottolinea che la proposta scaturiva da un confronto avviato fin dagli inizi di tale legislatura: la riforma è stata approvata in tempi assai rapidi, ossia poco più di un mese dopo la presentazione della relativa proposta.

²³ Nel primo senso S. CURRERI, *Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del regolamento del Senato*, in *Rass. parl.* 2017, p. 658; nel secondo senso A. CARBONI – M. MAGALOTTI, *Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato*, in www.federalismi.it n. 1/2018, pp. 52-3.